

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Articolo	Descrizione	Pagina
CAPO I - NORME GENERALI		
1	Tipo delle armi in dotazione	2
2	Numero delle armi in dotazione	2
3	Modalità di porto dell'arma	2
4	Modalità per l'assegnazione dell'arma	2
a)	in via continuativa	3
b)	in via occasionale	3
5	Determinazione dei servizi da svolgersi con armi	3
6	Determinazione dei servizi da svolgersi senza armi	3
7	Servizi di collegamento e rappresentanza	3
8	Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso e supporto	3
9	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	4
10	Assegnazione dell'arma per difesa personale	4
CAPO II - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO		
11	Acquisto delle armi e del munizionamento	4
12	Custodia delle armi e del munizionamento	4
a)	caratteristiche del locale	4
b)	caratteristiche dei mezzi di custodia	4
c)	tenuta delle chiavi	4
13	Assunzione in carico	5
14	Registro di carico e movimentazione delle armi e del munizionamento	5
15	Distribuzione e ritiro delle armi e del munizionamento	5
16	Doveri del responsabile del servizio	5
17	Doveri dell'assegnatario dell'arma	6
18	Sorveglianza e controlli	6
19	Denuncia di smarrimento o furto dell'arma	6
CAPO III - ADDESTRAMENTO		
20	Addestramento	6
21	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	6
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI		
22	Pubblicità del Regolamento	7
23	Comunicazioni del Regolamento	7
24	Leggi ed atti regolamentari	7

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Tipo di armi in dotazione.

Gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati di pistola modello Beretta PX4 – calibro 9X21.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, può disporre che la polizia locale venga dotata di:

- ⇒ sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di cerimonie, feste o funzioni pubbliche;
- ⇒ arma lunga comune da sparo (fucile), per particolari servizi di polizia rurale e zoofila;

fissando il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione.

Il numero delle armi in dotazione alla polizia locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, od almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Art. 3 – Modalità di porto dell'arma.

Gli addetti alla polizia locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi strettamente necessari e debitamente autorizzati in cui venga prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 4 – Modalità per l'assegnazione dell'arma.

Per particolari motivi di sicurezza, tenuto conto degli indici locali di criminalità, in relazione al tipo di servizio ed alle necessità di difesa personale, viene disposta l'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

L'assegnazione dell'arma determina altresì:

- a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa;
- b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

Per le armi assegnata ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Al personale di polizia locale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza addetto ai servizi elencati nel successivo art. 5, l'arma, se non già assegnata in via continuativa, è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

a) in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- ⇒ le generalità, complete dell'agente;
- ⇒ gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- ⇒ la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- ⇒ la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento con cui s'asigna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino d'identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso procedimento.

Un elenco delle assegnazioni sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

b) in via occasionale.

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente e con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente paragrafo a), nonché:

- ⇒ il servizio da espletare in armi;
- ⇒ la durata del servizio;
- ⇒ l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo Art. 20.

Art. 5 – Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, i servizi di polizia locale di cui al seguente prospetto:

- ⇒ tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
- ⇒ tutti i servizi d'assistenza per l'esecuzione delle ordinanze;
- ⇒ servizi di polizia stradale;
- ⇒ servizi di pattugliamento;

Al personale di polizia locale addetto ai servizi elencati l'armamento è assegnato in via continuativa.

Art. 6 – Determinazione dei servizi svolti senza armi.

Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, i servizi di cui al seguente prospetto:

- ⇒ assistenza alle sedute del Consiglio Comunale;
- ⇒ cerimonie religiose.

Art. 7 – Servizi di collegamento e di rappresentanza.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio sono svolti, di massima, senza armi; tuttavia, agli addetti alla polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto d'armi della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 – Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso od in supporto.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso od in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale ed ai sensi del regolamento vigente nel Comune richiedente.

Nei casi previsti dal precedente Art. 7 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione ai Prefetti territorialmente competenti (Prefetto del Comune di appartenenza e Prefetto ove il servizio è richiesto), del tipo di servizio e della presumibile durata della missione per la quale gli agenti comandati saranno impiegati.

Art. 9 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Gli addetti alla polizia locale che collaborano con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta al pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 10 – Assegnazione dell'arma per difesa personale.

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere assegnata per difesa personale a condizione:

- a) che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;

- b) che l'autorizzazione trovi rigida limitazione con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

CAPO II - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 – Acquisto delle armi e del munizionamento.

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà disposto con Deliberazione della Giunta Locale.

Art. 12 – Custodia delle armi e del munizionamento.

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a 15 e le munizioni non superiori a 2.000 cartucce, nel Comune di Bagnolo San Vito non è istituita l'armeria.

Le armi debbono essere custodite scariche, prive di fondina ed in un contenitore separato dalle munizioni.

I mezzi di custodia possono essere collocati, con gli accorgimenti di seguito indicati, in un locale assegnato ai compiti d'istituto della Polizia Locale.

Le armi ed il munizionamento, quando non distribuito, vengono custoditi in contenitori posizionati in un locale che deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) caratteristiche del locale

Il locale dove sono collocati i mezzi di custodia delle armi e delle munizioni deve essere possibilmente interno all'edificio, ubicato in modo da consentire il controllo degli accessi. Non è consentito nel locale l'ingresso al pubblico. Non sono consentite operazioni di versamento o prelevamento di armi e munizioni in presenza altre persone non appartenenti alla polizia locale.

b) caratteristiche dei mezzi di custodia

Le armi ed il munizionamento debbono essere custodite in contenitori separati.

I mezzi di custodia debbono essere del tipo a cassaforte od armadio metallico corazzato provvisto di serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le casseforti, se di peso inferiore a 2 (due) quintali, debbono essere saldamente ancorate al muro.

c) Tenuta delle chiavi

Le chiavi dell'ufficio sono gestite dal personale secondo le direttive impartite dal responsabile del servizio.

Le chiavi delle casseforti contenenti l'armamento ed il munizionamento debbono essere in duplice copia e sono così denominate:

- ⇒ chiavi di uso corrente;
- ⇒ chiavi di riserva.

Durante l'orario di servizio le chiavi di uso corrente delle casseforti dove sono custodite le armi e le munizioni sono conservate dal responsabile del servizio-consegnatario che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite in bolgetta chiusa con lucchetto a combinazione conosciuta dal solo consegnatario e riposte in luogo sicuro.

La copia di riserva delle chiavi è conservata, a cura del responsabile del servizio di polizia locale, in busta sigillata da lui controfirmata in diversa cassaforte od armadio corazzato.

Nel caso di assenza prolungata del responsabile del servizio per ferie o malattia, le chiavi di uso corrente vengono conservate e gestite da altra persona responsabile. Di detto passaggio deve esserne fatta menzione sul "registro dei movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni".

Art. 13 – Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile.

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della polizia locale, le assumerà in carico nell'apposito registro allegando copia della fattura.

Le armi ed il munizionamento di scorta o comunque non in distribuzione agli agenti municipali, saranno conservate nell'apposito armadio metallico corazzato.

Art. 14 – Registro di carico e movimentazione delle armi e delle munizioni.

L'ufficio di polizia locale è dotato dei seguenti registri:

- ⇒ registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Questore;
- ⇒ registro dei movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Sindaco od Assessore delegato. Su questo registro vengono indicate le armi che sono inviate alla riparazione e/o manutenzione;
- ⇒ registro dei controlli settimanali e mensili a pagine numerate e viste dal Sindaco od Assessore delegato.

L'autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 15 – Distribuzione e ritiro delle armi e del munizionamento.

Le armi debbono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi debbono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativi di cui al precedente Art. 4, nel registro di cui all'Art. 14. l'arma deve essere immediatamente versata al Responsabile del servizio, che ne curerà la custodia, quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata all'inizio del servizio presso il deposito della polizia locale e versata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto del servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno sostituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 16 – Doveri del Responsabile del servizio.

Il Responsabile del servizio cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni di consegna, ritiro, caricamento, scaricamento e tenuta delle armi.

Art. 17 – Doveri dell'assegnatario d'arma.

L'addetto alla polizia locale cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza del numero di matricola dell'arma e le perfette condizioni di efficienza in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli 20 e 21.

E' fatto obbligo inoltre, agli addetti alla polizia locale cui è assegnata l'arma in via continuativa di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) l'arma quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario deve essere riposta scarica, chiusa a chiave possibilmente in contenitore metallico, in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno familiari;
- b) in un idoneo mezzo di custodia e con le stesse precauzioni debbono essere conservate le munizioni.

Art. 18 – Sorveglianza e controlli.

Nelle ore di servizio, il presidio e la sorveglianza del locale ove sono dislocate le casseforti deve essere costante. Nelle ore non di servizio o quando non vi è personale occupato all'interno dell'ufficio il locale deve rimanere chiuso a chiave. All'interno dell'ufficio dove sono posizionate le casseforti non è consentita la permanenza del pubblico senza che sia contemporaneamente non vi sia personale della polizia locale.

Controlli alle casseforti ed al contenuto sono effettuati dal responsabile del servizio per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente Art. 14.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche.

Art. 19 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni deve essere fatta immediatamente denuncia al più vicino comando dei carabinieri a cura del consegnatario o dell'assegnatario.

Copia della denuncia deve essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

CAPO III - ADDESTRAMENTO

Art. 20 – Addestramento.

Gli addetti alla polizia locale che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e debbono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono convenzionato ed abilitato per l'addestramento a tiro con armi comuni da sparo.

Oltre quanto previsto al comma precedente, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Art. 21 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fuori dal territorio comunale fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18 giugno 1969 n° 323, ed ha la durata di 6 (sei) anni.

A tal fine il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data di scadenza, nel tesserino d'identificazione od altro documento di riconoscimento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune.

Copia del presente Regolamento è depositata ed affissa nel locale in cui sono site le casseforti di ricovero delle armi e delle munizioni a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 23 – Comunicazione del Regolamento.

Il presente Regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sarà comunicato:

- ⇒ al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, così come disposto dall'art. 11 della Legge 6 marzo 1986, n. 65;
- ⇒ al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 24 – Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel seguente Regolamento saranno osservate le norme di cui:

- ⇒ alla Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- ⇒ alle Leggi Regionali sulla Polizia Locale;

⇒ al T.U.E.L. vigente;

⇒ al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Infine dovranno sempre essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia d'acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.